



**COMUNE DI SANTA MARINELLA**  
**Provincia di Roma**

---

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**Numero 12 del 28-03-2021**

**OGGETTO:** ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO IN PRESENZA NEI GIORNI DEL 30 E 31 MARZO 2021. RESTA REGOLARMENTE VALIDA LA DIDATTICA A DISTANZA NELLE GIORNATE DEL 30 E 31 MARZO 2021. ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE DI CONTRASTO PER IL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19.

**Considerato** il nuovo D.L. n.30 del 13/03/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto ulteriori e più stringenti disposizioni per il contenimento del contagio da Virus 19, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, nonché **l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa** dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 da attuare anche nella Regione Lazio, nonché ulteriori, motivate, **misure piu' restrittive** tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020: nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

**Preso Atto** che nei giorni **3, 4 e 5 aprile 2021**, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni e' consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo;

**Considerata** l'Ordinanza del Ministro della Salute a firma del Ministro Roberto Speranza che tra le altre Regioni riconduceva in zona arancione anche la Regione Lazio a partire da martedì 30 marzo 2021;

**Considerato** che la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

**Viste** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 e seguenti con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusità e gravità raggiunti a livello globale;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

**Considerato**, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dell'adozione di misure restrittive tendenti ad evitare ulteriori contagi anche a livello Locale con provvedimenti da assumersi a carico degli Enti Locali con carattere di emergenza ed in via precauzionale;

**Preso atto** delle Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Lazio, relative alle misure di

contenimento Covid-19, nonché dell'ultima Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 marzo 2021 n.Z00008;

**Dato Atto** che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una incisiva ed immediata azione di prevenzione, si rende necessario adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando specifiche precauzioni per fronteggiare ed impedire possibili situazioni di pregiudizio per la salute pubblica e la collettività, soprattutto a difesa delle categorie e fasce più deboli della popolazione;

**Rilevato** di dover adottare misure urgenti di contenimento del contagio da Virus Covid-19, vietando ogni possibile forma di assembramento o di contatto di persone, bambini, minori e adolescenti, in luoghi aperti e chiusi al pubblico molto frequentati e pertanto a maggior rischio per la propagazione del contagio;

**Considerato** che dai dati trasmessi dalla ASL RM4 in riferimento ai contagi da Virus Covid 19, riguardanti il Comune di Santa Marinella, nel periodo compreso dal 25 febbraio 2021 alla data odierna hanno subito un incremento di positivi da n.19 a n.65 contagiati;

**Ritenuto**, in via precauzionale, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque finalizzata ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso, adottare disposizione di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private insistenti sul territorio comunale per le giornate del **30, 31 marzo 2021 in presenza**, per poi proseguire con la chiusura coincidente con le festività pasquali, evitando al massimo lo spostamento della popolazione scolastica e del personale in servizio presso gli Istituti scolastici, nonché la permanenza per più ore di alunni, bambini e adolescenti negli ambienti scolastici, che risultano essere una categoria a rischio per i contagi registrati attualmente. **Resta regolarmente valida la continuità delle attività scolastiche attraverso la didattica a distanza nelle giornate del 30 e 31 marzo 2021.**

**Preso Atto**, che altri Comuni del comprensorio hanno adottato analoghi provvedimenti a tutela della salute e della incolumità pubblica;

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi Sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18 agosto 2020, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

**Visto** l'art. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica" del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.(T.U.E.L.);

**Visto** l'art. 6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile", del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";

**Visto** l'art. 12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile", del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";

## ORDINA

Per i motivi descritti nelle premesse che si intendono integralmente riportati, la chiusura, in via precauzionale, di tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private insistenti sul territorio comunale per le giornate del **30, 31 marzo 2021 in presenza**, per poi proseguire con la chiusura coincidente con le festività pasquali, evitando al massimo lo spostamento della popolazione scolastica e del personale in servizio presso gli Istituti scolastici, nonché la permanenza per più ore di alunni, bambini e adolescenti negli ambienti scolastici, che risultano essere una categoria a rischio per i contagi registrati attualmente. **Resta regolarmente valida la continuità delle attività scolastiche attraverso la didattica a distanza nelle giornate del 30 e 31 marzo 2021.**

## AVVISA

La presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Roma, alla Questura di Roma, al Caserma dei Carabinieri di Civitavecchia, alla Stazione Carabinieri di Santa Marinella, alla Stazione Carabinieri Santa Severa, al Commissariato di Polizia Di Stato Di Civitavecchia, alla Compagnia Guardia di Finanza Di Civitavecchia, alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia e Locamare di Santa Marinella, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, all'ASL RM4- Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica, all'Ares 118, alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Giosuè Carducci, per gli adempimenti consequenziali.

Del presente provvedimento verrà altresì data pubblicità a mezzo pubblicazione all'albo Pretorio, sul sito

internet del Comune, a mezzo comunicati stampa.

Le Forze dell'Ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso alla presente, da considerare atto definitivo, è ammesso ricorso in via giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data.

L'inottemperanza alla presente ordinanza, oltre alle diverse sanzioni stabilite dalla normativa vigente in materia, costituisce reato punito ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Santa Marinella, 28-03-2021

**IL SINDACO**  
AVV. PIETRO TIDEI

---